



Comune di Torre de' Negri

PROVINCIA DI PAVIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 del 26-06-2025

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FILIGHERA (PV) A.C. EX ARTICOLO 1, COMMA 557, LEGGE 30.12.2004, N. 311, DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **16:00**, in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata dal Sindaco nei modi e nei termini di Legge.

Risultano:

Riboni Mara	Sindaco	Presente
Beltrame Fabio	Assessore	Presente in videoconferenza
Marazzi Maurizio	Assessore	Presente in videoconferenza

Totale Presenti 3, Assenti 0

Partecipa in presenza il Segretario Comunale Dott.ssa Sartori Michela Monica Silvia.

La Sig.ra Riboni Mara Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Europeo n. 2016/679 GDPR "Regolamento generale sulla protezione dei dati";

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 il quale reca in epigrafe *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

VISTO il vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Torre de' Negri*;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* ed, in particolare

- l'articolo 6, in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale;
- l'articolo 6-ter, in materia di linee di indirizzo in materia di fabbisogni di personale;
- l'articolo 16, comma 1, in base al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
- l'articolo 27, in base al quale le pubbliche amministrazioni non statali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del Capo II i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in materia di ordinamento degli enti locali e di competenze dei relativi organi, e richiamati in particolare:

- l'articolo 48, comma 3, in base al quale spetta alla giunta adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio,
- l'articolo 89, comma 1, in base al quale gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità;
- l'articolo 89, comma 5, in base al quale l'ente locale deve provvedere all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli vincoli derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi che gli sono attribuiti;

VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, approvate con decreto ministeriale 08.05.2018, fra le quali, in particolare, un'analisi qualitativa, riferita alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'ente, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

VISTE le linee di indirizzo per la guida delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale approvate con decreto ministeriale 22.07.2022, che prevedono di declinare le famiglie professionali in profili di ruolo da collocare nelle varie aree (cioè i veri e propri profili

professionali), rispetto ai quali definire finalità, principali responsabilità e attività svolte ed ai quali associare profili di competenza, vale a dire conoscenze e capacità richieste;

CONSIDERATO CHE, alla luce della disciplina citata, l'ente identifica i fabbisogni di profili professionali e di risorse umane anche in base alla verifica delle competenze necessarie al loro svolgimento, dei ruoli che le combinano, dei profili di ruolo e di competenza necessari a coprire questi ruoli, e del confronto fra queste necessità e il personale in forza con le sue competenze attuali e programmate;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 21/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, PIAO- 2024-2026, con tutte le sue componenti programmatiche;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 19.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario di Previsione 2024-2026;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito del Servizio Affari Generali e alla Persona, si rende necessario assicurare il regolare ed adeguato funzionamento delle funzioni attribuite, onde garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge;

RICHIAMATO l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che dispone: *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"*;

RICHIAMATO l'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale recita: *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti"*;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *"i comuni con popolazione inferiore a 25000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza"*;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25.05.2005 che statuisce *expressis verbis*: *"l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;

RICHIAMATO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica - U.P.P.A. n. 34/2008 del 23 maggio 2008, nel quale è espresso il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 nonostante le modifiche all'art. 36 del D. Lgs 165/2001 apportate dalla L. 244/2008 e ss.mm.ii in quanto normativa speciale che nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi al quale sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni

VISTA, in merito all'art.1 comma 557 della Legge 311/2004, la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia - sez. controllo - n. 118 del 27.03.2012, secondo cui:

- la norma disciplina negli enti locali una particolare ipotesi di rapporti "a scavalco", cioè a favore di più enti contemporaneamente, che hanno la peculiarità di consentire, al di fuori dell'orario di lavoro a tempo pieno nell'ente di appartenenza, lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali;
- tale scavalco "d'eccedenza" è diverso dallo scavalco "condiviso", in cui il lavoratore presta, presso ciascuno degli enti a cui è assegnato, una prestazione a tempo parziale; per tale ipotesi esiste per gli enti locali una precisa norma contrattuale, ovvero l'art. 14 del CCNL 22.1.2004;
- si tratta di una forma di lavoro che, complessivamente considerata, risulta a tempo pieno e indeterminato, ma, considerato l'ente presso cui si svolge la prestazione per l'orario di lavoro in eccedenza, è a tempo parziale e atipica;
- gli oneri derivanti dall'utilizzo dell'istituto in questione rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010), che impone limiti alla spesa per le forme di lavoro flessibile;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia - sez. controllo - n. 448 del 08.10.2013 secondo cui *"Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010"*;

DATO ATTO che:

- l'incarico in esame - ex art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004 - come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti - non rientra nel novero degli "incarichi di studio, ricerca e consulenza" di cui all'art.7, commi 6 e ss. del D. Lgs.165/2001;
- la fattispecie in questione, come precisato dalla Sezione Autonomie con deliberazione n.23/2016, può essere applicata attraverso lo schema secondo il quale il comune di piccole dimensioni costituisce col dipendente dell'altro ente un rapporto di lavoro ulteriore e diverso, consentito dalla deroga all'esclusività che, secondo la giurisprudenza amministrativa, pone la norma;
- la circolare Ministero dell'Interno n. 2 del 26.05.2014 ha dichiarato che la fattispecie di cui all'art. 1, comma 557, Legge 311/2004, rappresenta una normativa speciale ed in quanto tale, prevalente rispetto alla disciplina generale dell'unicità del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art.53 del D. Lgs. 165/2001 e pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5000 abitanti (ora 25000), al di fuori delle 36 ore e per un massimo di 12 ore settimanali;
- secondo i più recenti orientamenti delle Sezioni regionali della Corte dei Conti la formula organizzativa introdotta dall'art.1, comma 557, della Legge 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Il citato comma 557 detta, infatti, una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 5000 abitanti (ora 25000) per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

CONSIDERATO CHE l'Ente rispetta il limite di spesa per il lavoro flessibile, di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, modificato dall'articolo 4, comma 102, della Legge 12 Novembre 2011, n. 183;

DATO ATTO CHE il Comune di Torre de' Negri si è avvalso per il periodo dal 15/10/2024 al 31/12/2024 ex articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004, del della Sig.ra Alessandra Carmignano, dipendente del Comune di Filighera, appartenente all'Area degli istruttori, per numero sei ore settimanali presso i Servizi Demografici, conferendo alla stessa la posizione organizzativa;

DATO ATTO CHE il Comune di Torre de' Negri, con nota in data 12/06/2025, ha provveduto a richiedere al Comune di Filighera l'autorizzazione all'utilizzo, ex articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004, della succitata dipendente Alessandra Carmignano, per numero dodici ore settimanali di cui almeno sei in presenza, dal giorno 01.07.2025 fino al 31.12.2025;

DATO ATTO CHE la dipendente ha manifestato in proposito, per le vie brevi, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività presso l'ente richiedente per il Servizio Affari Generali ed alla persona;

DATO ATTO CHE, con deliberazione n. 25 adottata dalla Giunta comunale di Filighera il 24/06/2025 e dichiarata immediatamente eseguibile nei termini di Legge, la dipendente Alessandra Carmignano, appartenente all'Area degli istruttori, è stata autorizzata a prestare servizio presso il Comune di Torre de' Negri far data dal 1 luglio 2025 e sino al 31 dicembre 2025, per dodici ore settimanali di cui almeno sei in presenza, al di fuori del proprio orario di servizio;

RITENUTO, per tutto quanto esposto, di conferire alla Sig.ra Alessandra Carmignano, appartenente all'Area degli istruttori, l'incarico per lo svolgimento di n. dodici ore settimanali di cui almeno sei in presenza da effettuarsi, nel periodo 01.07.2025 - 31.12.2025, al di fuori del normale orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento dell'Area Affari Generali ed alla persona;

PRESO ATTO CHE la soluzione de qua, ossia il ricorso al cd. "scavalco d'eccezione" consentirebbe all'ente la realizzazione delle esigenze cui sopra descritte, in primis l'efficacia dell'azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nel settore tecnico del dipendente succitato;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 1, comma 557 della Legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il CCNL del personale del comparto Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

A VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;

- 1) **DI CONVALIDARE** la richiesta, effettuata dal Sindaco del Comune di Torre de Negri per l'impiego della dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Filighera Sig.ra Alessandra Carmignano, appartenente all'Area degli istruttori, per complessive n. dodici ore settimanali di cui almeno

sei in presenza da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento dell'Area Affari Generali e alla persona;

2) **DI DISPORRE** l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'articolo 1, comma 557, legge 311/2004, della succitata dipendente del Comune di Filighera, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa, nel periodo 01.07.2025 - 31.12.2025, per n. 12 ore settimanali di cui almeno 6 in presenza presso il servizio Affari Generali e alla Persona, con attribuzione di posizione organizzativa;

3) DI DARE ATTO CHE:

- le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza;
- l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali;

4) **DI RISERVARSI** la facoltà di modificare il presente atto in presenza di mutate esigenze;

5) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Comune di Filighera;

6) **DI ALLEGARE** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

7) **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito *web* istituzionale, del Comune di Torre De' Negri, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 32, commi 1 e 5, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69;

8) **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Successivamente, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito ai necessari adempimenti, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 26-06-2025

Il Responsabile del Settore

F.to Mara Riboni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 26-06-2025

Il Responsabile del Settore

F.to Mara Riboni

Fatto, letto e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to Riboni Mara

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sartori Michela Monica Silvia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26-06-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Torre de' Negri lì, 26-06-2025

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sartori Michela Monica Silvia

Nello stesso giorno 26-06-2025 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 26-06-2025, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Torre de' Negri lì, 26-06-2025

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela Monica Silvia Sartori

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torre de' Negri lì, 26-06-2025

IL Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Sartori Michela Monica Silvia)